

L'iscrizione all'IPASVI è obbligatoria?

Scritto da Eugenio Cortigiano

Venerdì 29 Settembre 2017 09:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 30 Settembre 2017 07:40



NOTA PRELIMINARE.

Sulla scarsa filiazione tra infermieri e FNC avevamo già scritto un articolo illustrativo per chiarire alcune inesattezze e falsi miti che circolano tra i colleghi. L'articolo, sulle reali funzioni della Federazione Nazionale Collegi IPASVI lo trovate a questo [link](#)

Sul vincolo di esclusività, che ovviamente è il vulnus della critica all'iscrizione al Collegio, oltre a ribadire che è un problema sindacale su cui l'IPASVI non ha voce in capitolo, riportiamo questo [articolo](#) sulla "vittoria" giuridica degli psicologi INAIL che si sono visti riconoscere il diritto a che il pagamento della quota ordinistica fosse a carico dell'ente per il vincolo di esclusività.

L'iscrizione all'IPASVI è obbligatoria per svolgere la professione infermieristica?

Per la legge si.

L'iscrizione all'IPASVI è obbligatoria?

Scritto da Eugenio Cortigiano

Venerdì 29 Settembre 2017 09:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 30 Settembre 2017 07:40

Ma vediamo nel dettaglio come si giunge a questa conclusione.

Il riferimento è la legge 43/06 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie e infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”.

All’articolo 2, comma 3, si legge infatti:

“L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.”

Dalla lettura di questa norma pare non esserci dubbi, l'iscrizione è obbligatoria. Punto.

In molti però criticano questa lettura, sostenendo la non applicabilità di quel comma in quanto il Governo ha disatteso l'art. 4 comma 1, paragrafo A: ”

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni

L'iscrizione all'IPASVI è obbligatoria?

Scritto da Eugenio Cortigiano

Venerdì 29 Settembre 2017 09:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 30 Settembre 2017 07:40

sanitarie; area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;"

Il ragionamento alla base di questa interpretazione è questo: considerando che il Governo non ha provveduto alla trasformazione della Federazione Nazionale Collegi IPASVI in Ordine degli Infermieri, non è possibile obbligare gli infermieri all'iscrizione ad un albo che non dovrebbe più esistere.

Nella legge però non esiste nessuna correlazione tra l'obbligo di iscrizione e la trasformazione in ordine. Non esistono legami obbligazionari tra l'art.2 e l'art.4.

Ovvero esistono ognuno indipendentemente dall'altro.

Già nel 2014 l'allora sottosegretario alla Salute Paolo Fadda ha spiegato che "la recente legge n. 43 del 2006, al comma 3 dell'articolo 2, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per gli esercenti le professioni sanitarie, estesa anche ai pubblici dipendenti, quale requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l'attività sanitaria sia come libero professionista sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente. Pertanto permane valido, allo stato attuale, quanto previsto dalla citata legge n. 43 del 2006. Per quanto attiene alla operatività della stessa legge n. 43 del 2006 e, di conseguenza, alla possibilità di attuazione dei principi ivi contenuti, si osserva che soltanto l'articolo 4, concernente la concessione della delega al Governo per l'istituzione degli ordini e degli albi professionali, risulta essere inapplicabile, in quanto il termine temporale per la presentazione del relativo decreto legislativo è scaduto. I restanti articoli della legge n. 43 del 2006, e quindi anche l'articolo 1, sono vigenti".

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in una nota, inviata alla Federazione Ipasvi nel gennaio 2009 aveva già sottolineato che: "alla luce di quanto previsto dal dettato normativo della legge 1° febbraio 2006, n. 43, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale sancita dall'art. 2 gennaio comma 3, estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l'attività sanitaria sia come libero professionista, sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente". E ancora in tal senso si era espressa fin dal 2002 (ancor prima della legge 43/2006, quindi), la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, affermando che " nel vigente ordinamento l'esercizio di una professione sanitaria, quale è anche, e senza ombra di dubbio alcuno, quella dell'infermiere, presuppone l'iscrizione al rispettivo (Albo o Collegio professionale),

L'iscrizione all'IPASVI è obbligatoria?

Scritto da Eugenio Cortigiano

Venerdì 29 Settembre 2017 09:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 30 Settembre 2017 07:40

competente per territorio; e questo sia come libera professione che come lavoro dipendente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (decisione C.C.E.P.S. n. 178/2001). Il Ministero della Salute ha inoltre diffuso una nota con l'interpretazione autentica della legge.

[...omissis] si osserva che, alla luce di quanto previsto dal dettato normativo della legge 1° febbraio 2006, n.43, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo in conseguenza del mancato esercizio della delega, la norma di cui all'art. 2, comma 3, estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizione l'attività sanitaria sia come libero professionista, sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente.

Se torniamo poi alla nota iniziale troviamo il link ad un articolo del 2015, nel quale veniva riportata una sentenza della Cassazione a favore degli psicologi INAIL, i quali avendo l'obbligo di esclusività, hanno costretto l'ente a pagare la quota di iscrizione all'ordine. La Suprema Corte non ha sentenziato che laddove vi sia obbligo di esclusività non sussiste l'obbligo di iscrizione, ma al contrario lo ha sottolineato, modificando soltanto il soggetto destinatario dell'obbligo.

Gli ordini non esistono (speriamo per poco ancora) ma i Collegi IPASVI si.

I Collegi provinciali sono enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati da apposite leggi (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Dlcp 233/46 e Dpr 221/50).

La norma affida ai Collegi una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc.

I Collegi quindi hanno piena titolarità di legge, essendo enti di diritto pubblico, ad essere ancora il riferimento legislativo per l'esercizio della professione. E quindi a rendere pacifico e a norma di legge l'obbligo di iscrizione agli stessi.

L'iscrizione all'IPASVI è obbligatoria?

Scritto da Eugenio Cortigiano

Venerdì 29 Settembre 2017 09:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 30 Settembre 2017 07:40

Inoltre, se fosse cassabile l'art 2 della legge 43/06 per il non rispetto dell'art.4, resterebbe comunque in vigore il precedente ordinamento, in questo caso il D.M. 739/94, Profilo professionale dell'Infermiere, che all'art. 1, comma 1, recita:

**E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo:
l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale
è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.**

Anche questa norma, come è evidente, prevede l'obbligo di iscrizione all'albo, quindi al Collegio.

Ma chi non si iscrive cosa rischia?

Dando una rapida occhiata si trova il Dispositivo dell'art. 348 Codice Penale

Chiunque abusivamente esercita una professione (1), per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [2229] (2), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.

Lo stesso legislatore ha voluto chiarire:

L'iscrizione all'IPASVI è obbligatoria?

Scritto da Eugenio Cortigiano

Venerdì 29 Settembre 2017 09:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 30 Settembre 2017 07:40

Note

(1) Il requisito dell'abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo.

Per il Codice quindi la non iscrizione al Collegio comporta l'esercizio abusivo della professione.

1° NOTA FINALE

Come ogni qualvolta parliamo di una norma NON esprimiamo MAI giudizi personali.

Ci limitiamo ad analizzare e cercare di spiegare nel modo più semplice possibile le leggi.

E' poi facoltà di ogni professionista adeguarvisi o meno, cercare di rispettarle o di aggirarle. La responsabilità è personale.

2° NOTA

In riferimento ad alcune assoluzioni in materia occorre fare delle puntualizzazioni. Alcuni oggettivi, altri soggettivi.

Esistono 2 precedenti favorevoli a chi non si iscrive al Collegio. Una richiesta di archiviazione, sulla quale non è possibile per questo ottenere informazioni, ed una sentenza di assoluzione.

Su quest'ultima va soltanto rilevato il fatto che è una sentenza di primo grado, in attesa del processo di appello.

Per valutare nel complesso il fatto occorre quindi arrivare a sentenza definitiva, se verrà portata in Cassazione.

L'iscrizione all'IPASVI è obbligatoria?

Scritto da Eugenio Cortigiano

Venerdì 29 Settembre 2017 09:15 - Ultimo aggiornamento Sabato 30 Settembre 2017 07:40

Ricordiamo inoltre che le sentenze non hanno valore giuridico.

A tale rilevazione è necessario aggiungere che la legge è interpretabile dai giudici, i quali a volte, a parere nostro, eccedono con le valutazioni fantasiose ed estensive.

A tale riguardo un piccolo esempio:

LEGGE

Art. 609-bis Codice Penale:

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

SENTENZA

C'è violenza solo se gridi. Diponibile [qui](#) .

A tutto questo aggiungo una mia personale valutazione soggettiva.

Conoscendo i tribunali, ed il pensiero (nonchè l'ignoranza, nel senso letterale) dei giudici, la sensazione è che la valutazione di fondo, nei casi di assoluzione, sia stata più o meno questa : "si, ok, la legge è questa, ma ci vorrà mica una laurea e l'iscrizione ad un albo per lavare culi (scusate l'espressione) e dare 2 pasticche!".

Vorrei, sull'argomento, ricordarvi [questa](#) sentenza, che è una delle purtroppo troppe che ci dipingono ancora come 40 anni fa.